

29 aprile 2015

Fisco a caccia di evasori anche con i dati rubati

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I dati della lista Falciani sono utilizzabili nell'accertamento tributario in quanto l'amministrazione finanziaria nel contrasto all'evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.

È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, con le ordinanze 8605 e 8606 depositate ieri, con le quali, in tempi brevissimi, viene risolta la questione dell'utilizzabilità delle informazioni estere a favore del fisco.

La vicenda affrontata riguarda la "lista Falciani": un elenco sottratto da un ex dipendente a una banca svizzera contenente i nominativi di presunti correntisti esteri e presunti evasori (tra cui circa 7mila contribuenti italiani).

Sequestrato dalle autorità francesi e trasmesso alle autorità fiscali europee in ottemperanza alla direttiva 77/799/ Cee, l'elenco è giunto a maggio 2010 alla GdF e, di conseguenza, all'agenzia delle Entrate. Da qui sono seguiti controlli, accertamenti e relativi processi penali e tributari.

In questi anni le commissioni di merito si sono espresse ora a favore, ora contro l'utilizzabilità.

La tesi favorevole al contribuente, fatta proprio anche dalle due pronunce della Ctr Lombardia oggetto delle ordinanze della Cassazione, si basava sull'illegittimità dell'acquisizione documentale in quanto le informazioni provenivano da reati perpetrati dall'ex dipendente (accesso abusivo a un sistema informatico, appropriazione indebita di dati personali eccetera)

Infatti, non erano mancate in Italia pronunce dei giudici penali di distruzione delle liste; in Francia, sia la Corte d'Appello di Parigi (sentenza 8 febbraio 2011), sia la Corte di cassazione (sentenza 11-13097 del 2013) avevano ritenuto illegittime le modalità attraverso cui le autorità fiscali erano venute in possesso della lista, negandone l'utilizzabilità ai fini accertativi.

Peraltro, la stessa Cassazione penale italiana (sentenza 38753/2012), pur non pronunciandosi sulla utilizzabilità, aveva affermato che, qualora risultasse l'acquisizione illecita dei documenti (poi dichiarata dai giudici francesi), essi non potevano essere utilizzati in sede dibattimentale.

Ora invece i giudici di legittimità della sezione tributaria sono giunti a motivazioni esattamente opposte.

La Suprema corte ricorda che l'amministrazione finanziaria può utilizzare ai fini dell'accertamento gli elementi "comunque" acquisiti con l'unico limite dell'acquisizione in "spremio di un diritto fondamentale del contribuente". Poiché il nostro fisco ha ricevuto i dati ritualmente attraverso gli strumenti comunitari di scambio informativo tra le amministrazioni (Dir 77/799) non vi è alcuna lesione dei diritti costituzionalmente garantiti del contribuente.

In realtà nessuno ha mai posto in discussione l'operato legittimo della nostra amministrazione (GdF e agenzia delle Entrate), il vero problema era l'origine dei dati: chi ha inviato queste informazioni (il fisco francese), le ha, a sua volta, ricevute da un reato (appropriazione indebita, accesso abusivo eccetera) "attestato" con sentenza dal massimo organo giudicante francese.

Ne consegue in buona sostanza che la medesima circostanza è stata ritenuta lesiva sia dei diritti dei contribuenti francesi, sia degli imputati nei processi penali italiani (attraverso la non utilizzabilità in dibattimento), invece, secondo le due ordinanze, non pregiudica alcun diritto dei contribuenti italiani.

29 aprile 2015

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati